

F.I.U.F.

Federazione Italiana Unihockey Floorball – www.fiuf.it

Codice Fiscale: 91547760156

Banca Generali – IBAN: IT 96 X 03075 02200 8500184925

Federazione affiliata alla I.F.F. – International Floorball Federation –



Roma, 10 giugno 2013

Oggetto: Decisione di 1° Grado del Giudice Unico Federale
Numero di Ruolo: Casi 13/001 – 13/002 – 13/003

Premesse fattuali:

In data 20 aprile 2013 si disputava la finale di Campionato Campo Grande tra i Club SSV Diamante Bozen e FBC Bozen, presso la Palestra "Max Valier" di Bolzano. Incaricati dell'arbitraggio i sigg. Roberto Calegari e Cesare Andreano .

La partita si è conclusa 6 a 5 in favore di FBC Bozen.

Al termine della partita si sono verificati 3 episodi, che hanno coinvolto altrettanti giocatori di SSV Diamante Bozen, e che configurano ipotesi di sanzioni disciplinari aggiuntive rispetto ai provvedimenti contingenti alla gara stessa e che sono stati ricondotti dal corpo arbitrale presente alle fattispecie individuate come "Penalità di Partita III" (per due dei casi in questione) ed "Evento Particolare" (per il terzo caso).

I casi in questione riguardano i seguenti tesserati:

- Simon Obexer (N° 77 SSV Diamante Bozen) – Penalità di Partita III
- Tobias Prudenziati (N° 12 SSV Diamante Bozen) – Penalità di Partita III
- Michael Rigo (N° 23 SSV Diamante Bozen) – Evento Particolare

Dalle prime ricostruzioni è risultato che i giocatori Obexer e Prudenziati hanno perpetrato un comportamento scorretto consistente in reiterate e irrispettose ingiurie nei confronti degli arbitri, colpevoli agli occhi dei perpetranti di aver condotto un arbitraggio la cui scarsa qualità e dubbia imparzialità avrebbe compromesso il risultato della partita. Contestualmente, il giocatore Michael Rigo ha scagliato, in preda alla frustrazione, la stecca da gioco oltre la balaustra della tribuna, non causando tuttavia danni a persone o a cose, ma solo spavento agli spettatori occupanti i posti limitrofi al punto dell'impatto della stecca.

In ottemperanza alle disposizioni statutarie federali, i casi in questione sono stati portati all'attenzione del presente organo giudicante perché compisse i dovuti accertamenti, prendesse visione dei referti arbitrali e decretasse le eventuali sanzioni disciplinari e pecuniarie che, ai sensi dello Statuto e di tutte le altre fonti normative idonee, debbano comminarsi in casi simili.

Si precisa che, relativamente alle fattispecie in oggetto, le pene previste afferiscono a due diverse tipologie: squalifica ai danni del giocatore e sanzione pecuniaria al Club. In particolare:

“Penalità di Partita III”

- Squalifica automatica per la gara successiva
- Eventuale squalifica dalle gare successive alla prima (quantificabile, a discrezione del giudicante, in un periodo di tempo o in un numero di gare)
- Sanzione pecuniaria fino a un massimo di €100,00 a carico del Club

“Evento Particolare”

- Eventuale squalifica per le gare successive (quantificabile, a discrezione del giudicante, in un periodo di tempo o in un numero di gare)
- Sanzione pecuniaria fino a un massimo di €100,00 a carico del Club

Istruttoria:

In ottemperanza alle disposizioni statutarie sono stati raccolti i seguenti documenti e testimonianze per istruire il caso e consentire all'organo giudicante di prendere i provvedimenti appropriati:

- Referto Arbitrale relativo alla "Penalità di Partita III" inflitta a Simon Obexer
- Referto Arbitrale relativo alla "Penalità di Partita III" inflitta a Tobias Prudenziati
- Referto Arbitrale relativo a "Evento Particolare" che ha visto coinvolto Michael Rigo
- Memoria Difensiva presentata da SSV Diamante Bozen
- Testimonianza Scritta del Sig. Giorgio Rambaldi
- Testimonianza Scritta del Sig. Nicola Riva
- Risposta scritta a Interrogazione Diretta rivolta all'arbitro Sig. Roberto Calegari

Tutti i documenti sono stati acquisiti dal giudicante, che li rimette a disposizione degli organi federali competenti previa specifica richiesta.

In seguito all'acquisizione dei documenti succitati, il giudicante ha tenuto un'udienza con un rappresentante del Club SSV Diamante Bozen, il sig. Herbert Gius, che ha fornito la versione dei fatti in nome e per conto dei sigg. Prudenziati, Obexer e Rigo e del Club SSV Diamante Bozen, in tale sede, ha altresì fornito una serie di supporti audiovisivi che mostrano alcuni momenti della partita, corredati da annotazioni che ne commentano la rilevanza e ne descrivono aspetti salienti nella percezione del Club; tale documentazione è stata acquisita e visionata a integrazione e spiegazione della linea difensiva adottata dal Club.

Le risultanze dell'istruttoria hanno portato alla seguente ricostruzione della vicenda:

[INIZIO RICOSTRUZIONE] i fatti si sono svolti al termine di una partita notevolmente agguerrita sul piano agonistico e combattuta nel merito sportivo (il risultato è stato a lungo molto incerto e bilanciato), che si è conclusa con una vittoria di misura del Club FBC Bozen per 6 a 5. L'arbitraggio della partita è stato notevolmente e duramente contestato da parte del Club SSV Diamante Bozen, sia durante la medesima che successivamente, in fase istruttoria.

In seguito al fischio finale un giocatore di SSV Diamante Bozen, contestava duramente l'arbitraggio venendo per tale ragione espulso con la "Penalità di Partita I". Questo fatto, unito alla concitazione per la sopravvenuta sconfitta, ha innescato una clamorosa reazione collettiva da parte dei giocatori di SSV Diamante Bozen che, per mezzo dei giocatori Obexer e Prudenziati, è sfociata in una serie di gravi ingiurie a danno degli arbitri. Sebbene il contenuto specifico delle ingiurie non sia stato definitivamente accertato, rilevandosi una discrepanza tra quanto contenuto nel referto e quanto confermato dal Club SSV Diamante Bozen, la natura aggressiva e irrispettosa delle frasi pronunciate è completamente pacifica, come pacifica ne è il carattere reiterato e diretto, non essendosi i soggetti coinvolti limitati a pronunciarle di sfuggita nell'atto di lasciare il campo ma essendosi gli stessi deliberatamente trattenuti a tale scopo ed avendolo fatto con preciso intento ingiurioso. Questo comportamento è stato sanzionato con la "Penalità di Partita III" ai danni dei giocatori Obexer e Prudenziati.

Contestualmente, il giocatore Rigo in un impeto di frustrazione scagliava la propria stecca da gioco in alto, oltre la balaustra, conferendo alla stessa una traiettoria parabolica che ne

ha attutita la violenza d'impatto, provocando scompiglio e spavento tra gli occupanti dei posti limitrofi al punto di contatto con la gradinata. È accertato che tale gesto non è stato sorretto da ostilità specifica nei confronti di alcuno (ad esempio nei confronti della tifoseria avversaria che occupava posti molto distanti dal settore della tribuna interessato dal gesto di Rigo) e che, pertanto, non può configurarsi come un'aggressione ma come un semplice, seppur plateale, gesto d'ira. Questo comportamento è stato sanzionato con la Penalità "Evento Particolare" ai danni del giocatore Rigo. [FINE RICOSTRUZIONE]

La tesi difensiva del Club SSV Diamante Bozen può così riassumersi:

[INIZIO TESI DIFENSIVA] pur riconoscendo l'errore e censurando il comportamento dei propri giocatori, il Club denuncia apertamente l'impreparazione degli arbitri e la conseguente compromissione del risultato di una partita cruciale come quella in oggetto. La scarsa qualità dell'arbitraggio, unita alla "prevenzione" degli arbitri nei confronti del Club, ha ingenerato un clima di poca serenità che ha visto, nei fatti di cui in oggetto, uno sfogo naturale e prevedibile.

Si riporta, a tal proposito, un inciso della memoria difensiva presentata dal Club:

"(..) Tutto questo non è per giustificare il comportamento sbagliato dei nostri giocatori, ma serve soltanto per spiegare che se si perde un campionato per degli errori "grossi come una casa" possono saltare i nervi (..)"

Il Club ha presentato una serie molto articolata di prove. I supporti audiovisivi mostrano situazioni di gioco che, a detta del Club, si sono risolte in decisioni arbitrali sbagliate nel merito che hanno penalizzato la propria squadra.

Il Club, tuttavia, non lamenta una generica impreparazione degli arbitri (che, come tale, avrebbe dovuto causare degli errori trasversali, a danno cioè di entrambe le squadre), ma un atteggiamento prevenuto nei loro confronti che, a causa della propria reputazione di squadra notoriamente difficile da gestire e particolarmente incline alla protesta, avrebbe portato gli arbitri ad essere particolarmente vigili (e, di conseguenza, iniqui) nei loro confronti, predisponendosi a una maggiore severità a fronte di eventuali intemperanze. Perché questo specifico aspetto sia massimamente chiaro, il Club non parla di "parzialità" dell'arbitraggio ma di semplice "pregiudizio" che non si sarebbe manifestato nelle decisioni di merito (come ad esempio un fallo o un rigore) ma che avrebbe acuito la sensibilità degli arbitri nei confronti delle loro proteste, facendoli propendere per una soluzione più severa del ragionevole.

Si da ora conto di un elemento controverso che è stato oggetto di una particolare attenzione da parte del giudicante: come si evince dalla memoria difensiva presentata da SSV Diamante Bozen, l'arbitro Calegari avrebbe, in occasione dell'alterco con Prudenziati, insultato il giocatore (nello specifico, l'arbitro lo avrebbe appellato "figlio di puttana"); questa esternazione avrebbe causato la reazione del giocatore che solo allora si sarebbe, pertanto, reso colpevole degli insulti che hanno portato alla comminazione della sua espulsione.

(Interrogato a tal proposito, l'arbitro Calegari ha negato di aver pronunciato la frase in questione, specificando di come non ci sia stata alcuna discontinuità tra le due espulsioni (quella di Prudenziati e quella di Obexer) che, infatti, sono state comminate simultaneamente. Dai due referti si evince la stessa identica descrizione dei fatti il che

sembrerebbe avvalorare la tesi dell'arbitro – su questo punto, tuttavia, si veda il paragrafo "Motivazioni"). [FINE – TESI DIFENSIVA]

In conclusione, il Club si discosta dalla versione fornita dagli arbitri su 3 specifici particolari:

- Il contenuto delle ingiurie a danno dell'arbitro, che per il Club sarebbero state notoriamente più morbide e, soprattutto, "finalizzate" – contenenti cioè contestazioni specifiche, seppure non espresse decorosamente;
- L'episodio di Prudenziati, il quale sarebbe stato provocato dall'arbitro inducendolo a reagire come poi documentato;
- La natura "minacciosa" dell'approccio di Obexer e Prudenziati agli arbitri, che sarebbe per il club frutto della suggestione degli stessi.

Sulla successione dei fatti nella loro essenza, fatte salve le motivazioni addotte e sopra riportate (l'arbitraggio), il Club dichiara la propria fondamentale acquiescenza.

Dispositivo:

In merito ai casi di cui al numero di ruolo 001, 002 e 003 dell'Anno Solare 2013 così come contrassegnati dalla Segreteria della Federazione Italiana Unihockey Floorball , il giudice unico federale,

- visto l'art. 29 dello Statuto Federale;
- preso atto delle indicazioni del Vademecum Federale 2012/2013;
- sentite le parti in causa;
- acquisita la documentazione e il materiale probatorio;
- **Condanna** il Club **SSV Diamante Bozen** al pagamento di una sanzione pecuniaria di **€ 250,00 (euro duecentocinquanta, 00)** relativamente alle seguenti documentate infrazioni:
 - €100,00 per la Penalità di Partita III comminata a Obexer Simon
 - €100,00 per la Penalità di Partita III comminata a Prudenziati Tobias
 - €50,00 per l'Evento Particolare, imputato a Michael Rigo
- **Squalifica** il giocatore tesserato **Obexer Simon**, dalle gare nell'ambito del "Campionato Campo Grande" per un totale (comprensivo pertanto della prima partita successiva all'espulsione) di **4 gare**, con decorrenza dalla prossima gara ufficiale così come sarà definita dal calendario federale.
- **Squalifica** il giocatore tesserato **Prudenziati Tobias**, dalle gare nell'ambito del "Campionato Campo Grande" per un totale (comprensivo pertanto della prima partita successiva all'espulsione) di **4 gare**, con decorrenza dalla prossima gara ufficiale così come sarà definita dal calendario federale.
- **Squalifica** il giocatore tesserato **Rigo Michael**, dalle gare nell'ambito del "Campionato Campo Grande" per un totale di **2 gare**, con decorrenza dalla prossima gara ufficiale così come sarà definita dal calendario federale.

Tale decisione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto Federale potrà essere impugnata dinanzi alla Commissione di Giustizia Federale. Lo Statuto non indica un termine di decadenza per la presentazione del ricorso. Il giudicante raccomanda pertanto il Consiglio Federale, o gli organi che vorrà indicare a tale scopo, di stabilire un termine perentorio.

Si raccomanda di stabilire un termine che consenta la definizione della eventuale decisione d'appello entro l'inizio della prossima stagione sportiva.

Motivazioni:

Il giudicante è perfettamente consapevole dell'importanza che gioca, in un contesto come quello di uno sport in ascesa, ancora privo di una struttura consolidata e professionistica, l'avere una classe arbitrale affidabile e competente, che possa conferire alla Federazione quel carattere di terzietà super partes che ci si aspetta quale elemento fondante la qualità dell'esperienza sportiva, in cui due squadre contendenti, nel rispetto delle regole stabilite, si sfidano al meglio delle loro forze facendo affidamento sull'imparzialità del direttore di gara e, a monte, della Federazione che lo ha formato e incaricato.

Il giudicante è tuttavia altrettanto consapevole di come, purtroppo, nella storia della giovane Federazione sportiva del Floorball, il sospetto di incompetenza o non imparzialità degli arbitri abbia, anche indirettamente, avallato ogni genere di insopportabile intemperanza e mancanza di rispetto verso gli stessi, che ha finito per portare il livello di scontro, troppe volte, oltre un livello minimo di decenza e di "fair play", sfociando in una sistematica delegittimazione che ha avvelenato il clima sportivo nel suo insieme. Questa prassi ha sistematicamente minato a monte ogni verdetto sportivo, rendendo le squadre spesso letteralmente incapaci di ammettere una sconfitta, di riconoscere il valore dell'avversario e, cosa notevolmente più grave, ha creato un clima di diffidenza generalizzata tra i Club che la Federazione ha, di recente, tentato di tamponare tramite l'istituzione di arbitri esterni ai Club in competizione.

Tale premessa è necessaria per dare adeguatamente conto della lettura della tesi difensiva di SSV Diamante Bozen che, fondamentalmente, adduce quale attenuante del comportamento dei propri giocatori un livello talmente inaccettabile della qualità dell'arbitraggio da compromettere il giudizio e la lucidità dei suoi giocatori, di cui il Club stesso censura il comportamento definendolo (cit.) "sbagliato".

Sicuramente, un arbitraggio non equo o non competente può compromettere l'esito fisiologico di una partita di floorball. I fatti ricostruiti (ma, su questo, ci si dilungherà più avanti) ci dicono che questo specifico caso potrebbe aver sofferto di errori che ne hanno alterato il risultato finale.

Ma la motivazione della decisione disconosce, radicalmente, l'assunto secondo il quale un arbitraggio di scarsa qualità possa, in alcuna maniera, avallare, giustificare o attenuare la gravità dell'insulto, dell'aggressione verbale e finanche della minaccia fisica o di gesti che mettano a repentaglio l'incolumità delle persone (come una stecca lanciata in aria). È auspicio di quest'organo giudicante che questa decisione, nella sua consapevole severità, stabilisca un preciso precedente che disincentivi, con il massimo vigore, questo genere di comportamenti. La Federazione deve poter esigere da tutti gli atleti un contegno di decoro e professionalità che, in altre discipline sportive, sono garantite da regole di ben altra severità (si veda solo l'esempio della pallacanestro o della pallanuoto, dove il semplice rivolgersi all'arbitro in maniera concitata è motivo di espulsione: adottando lo stesso criterio nel floorball italiano, le partite finirebbero per insufficienza di giocatori in campo).

Venendo al caso nella sua specificità, occorre premettere che quest'organo giudicante ripone assoluta e incondizionata fiducia nella buona fede e nell'imparzialità degli arbitri, sigg. Calegari e Andreano. È altrettanto evidente che si è trattato di una partita particolarmente equilibrata, in cui le forze in campo si sono essenzialmente equivalse: in una situazione del genere, purtroppo, l'arbitro ha una grande responsabilità, essendo lo

sbilanciamento della situazione di parità, virtualmente, causabile anche da una singola decisione arbitrale. Laddove la decisione si dimostrasse non corretta, l'arbitro diverrebbe, suo malgrado, responsabile della compromissione di un risultato sportivo.

Nella partita del 20 aprile si sono, sicuramente, verificati episodi che hanno penalizzato SSV Diamante Bozen; particolarmente evidente il rigore negato verso la fine, quando un difensore di FBC ha bloccato la pallina diretta in porta abbassandosi su entrambi le ginocchia; altri episodi simili sono stati documentati e le rivendicazioni del Club sono senz'altro legittime. Si precisa, tuttavia, **che non c'è alcun elemento per dedurre (stabilita la imparzialità dei due arbitri) che l'arbitraggio, nel suo complesso, abbia effettivamente sfavorito SSV Diamante Bozen**: non essendo disponibile un quadro completo dell'incontro non è possibile stabilire che, in presenza di un ipotetico "arbitraggio perfetto", la partita sarebbe terminata diversamente. La testimonianza resa da Nicola Riva, a tal proposito, è molto precisa: errori sono stati commessi "in entrambe le direzioni".

Tutte queste considerazioni devono però ritenersi assorbite e, pertanto, rese completamente irrilevanti, dall'assunto dell'intero ragionamento: **la qualità dell'arbitraggio non soggiace, in alcun modo, ad una valutazione contingente da parte delle squadre in campo. Gli atleti devono prendere atto delle decisioni dell'arbitro e conformarvisi. Punto.**

Tutto il corpo atleti e i Club devono prendere consapevolezza che, essendo il floorball uno sport veloce, fisico e per certi versi, nevrotico, sbagliare per gli arbitri è molto facile. La Federazione deve sicuramente dedicare tutte le risorse disponibili alla formazione di una classe arbitrale competente e autorevole, che possa ridurre al minimo l'impatto di questo fattore. I Club, da parte loro, sono tenuti ad assicurare la massima disciplina in campo, allo scopo di garantire agli arbitri la serenità che è premessa di un buon arbitraggio.

Le sanzioni comminate, anche nelle loro proporzioni, seguono questa logica. Michael Rigo è stato sanzionato in ragione della metà esatta (sia economicamente che per l'entità della squalifica) rispetto ai suoi compagni perché il suo gesto, da condannare fermamente, dimostra un temperamento diverso, e cioè di frustrazione fine a sé stessa, anziché di aggressione e colpevolizzazione di terzi. Non si ritiene il comportamento di Rigo, in tal senso, "distruttivo" dell'ordine federale.

Per quanto concerne le sanzioni inflitte a Prudenziati e Obexer, si precisa che il giudicante non è disposto a riconoscere la versione presentata dal Club, secondo la quale Prudenziati sarebbe stato precedentemente insultato dall'arbitro e che avrebbe, pertanto reagito a tale insulto: essa è sicuramente frutto di un ricordo confuso, figlio della concitazione del momento. La versione presentata dal Club (che propone questa successione dei fatti: espulsione di Obexer - protesta di Prudenziati - insulto dell'arbitro - reazione ed espulsione di Prudenziati) non solo non è dimostrata, ma è anche difforme dalla ricostruzione generale, secondo la quale le proteste dei due giocatori e la loro conseguente espulsione sono avvenute simultaneamente e non in momenti distinti. La versione del Club è, inoltre, decisamente negata dall'arbitro Calegari.

Nel merito, i due giocatori hanno perpetrato un comportamento distruttivo e delegittimante che questa Federazione deve stigmatizzare se vuole darsi quella credibilità necessaria alla crescita dello Sport. Non ci sono precedenti analoghi sui quali ponderare l'entità della sanzione; l'unico precedente disponibile riguarda un caso di aggressione tra

giocatori (Caso "Dotti – Gavagnin") e, in quel caso, l'aggressore fu squalificato per 6 mesi: in via equitativa, si ritiene adeguata la proporzione tra le sanzioni comminate nel caso in oggetto e nel precedente riportato.

È comunque precisa intenzione di quest'organo giudicante fondare un precedente, in ossequio al quale, alla manifesta mancanza di rispetto nei confronti dell'arbitro e del gioco (intesa come non plus ultra di una tipologia di comportamento inappropriata che può declinarsi anche con la semplice bestemmia, o con l'insulto alla squadra avversaria, fino a degenerare nella rissa) deve conseguire l'allontanamento del colpevole dal campo per un periodo di gioco commisurato alla gravità del comportamento.

In fede,

Marco Piccoli
Giudice Unico Federale
Federazione Italiana Unihockey Floorball